

restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Si è costituita la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti eccependo in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per mancata preventiva presentazione di ricorso amministrativo, eccezione poi rinunciata nel corso del procedimento;

ha eccepito nel merito l'infondatezza della domanda in quanto il diritto alla pensione del ricorrente è maturato in vigore del regolamento che ha previsto il contributo di solidarietà e come tale non ha inciso su di un trattamento pensionistico già quantificato e attribuito.

Ha dedotto infine la sussistenza dei poteri normativi in capo alla Cassa per l'introduzione del contributo di solidarietà, a prescindere dalla data di maturazione del trattamento pensionistico, proprio in virtù dei poteri conferiti in proposito, finalizzato al raggiungimento dell'equilibrio di bilancio di lungo termine.

In subordine ha chiesto accertarsi l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme trattenute per il periodo precedente al ■/■/2016 ed il diniego del cumulo degli interessi e della rivalutazione monetaria.

Ha chiesto infine dichiararsi inammissibile la domanda rivolta alla cessazione dall'operare la trattenuta, a titolo di solidarietà, per il futuro.

Motivi

Il ricorso è fondato;

la giurisprudenza di merito e di legittimità è infatti consolidata nel ritenere che l'intervento operato dalla Cassa convenuta sui trattamenti pensionistici a titolo di contributo di solidarietà, esuli dall'ambito riconosciuto all'autonomia regolamentare delle Casse di previdenza private.

La Corte di Cassazione ha sul punto esaurientemente argomentato con numerose pronunce, tra le quali la n. 31875/18, e n. 20/19, che inducono a risolvere la vertenza in senso favorevole al ricorrente anche a prescindere dalla verifica del momento in cui è venuto a maturare il diritto al trattamento pensionistico rispetto all'introduzione/proroga del prelievo.

L'ampiezza del potere normativo della Cassa nella determinazione del trattamento pensionistico infatti non può giungere a disporre una prestazione patrimoniale tramite trattenuta su di esso.

Il prelievo operato è da ritenersi pertanto illegittimo e, per l'effetto, le somme trattenute vanno restituite.

Quanto alla pretesa intervenuta prescrizione, l'orientamento di questo Tribunale ritiene che essa debba intendersi decennale, dovendosi quindi ritenere eventualmente prescritto il diritto alla restituzione delle trattenute operate anteriormente ai 10 anni precedenti la data di notifica del ricorso, in applicazione dell'art. 2033 cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, secondo quanto disposto dagli artt. 132 cpc. e 118 disp. att. così dispone:

- Accoglie il ricorso;
- Condanna Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti alla restituzione in favore di [REDACTED] delle somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà, pari ad € 6.476,83, sulla pensione di vecchiaia riconosciuta, maggiorate degli interessi dal dovuto al saldo;

- condanna altresì Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € [REDACTED] oltre IVA e CPA e spese generali 15%.

Vicenza, 11/11/2021

Il GOT in funzione di G.L.
Elena Campanati